

Sent. n. 47/2023 pubbl. il 21/04/2023

Rep. n. 59/2023 del 21/04/2023

N.R.G. PU 19-1/2022

N. 2/2023 - CCI - RISTR. DEBITI CONS.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **MATTEO [REDACTED]** con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato Avv. ROBERTA GUBBIOTTI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 27.10.2022
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni dal
creditore INPS esaminate le quali l'OCC incaricato ha ritenuto di non apportare modifiche
al piano;

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro €238.254,00 compresi i costi
prededuttivi il piano depositato dalla ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale dei creditori privilegiati e prededuttivi per spese di
procedura e per O.C.C.;
2. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, distinti in classi,
seppure tutti creditori di natura chirografaria, nella seguente misura influenzata
dall'ammontare originario dei rispettivi crediti:
 - We Finance S.p.A. nella percentuale del 90%, pari ad € 35.391,60 a fronte
di € 39.324,00;
 - Findomestic Banca nella percentuale del 70%, pari ad € 5.976,18 a fronte
di € 8.537,40;
 - INPS (gestione ex INPDAP) nella percentuale del 35%, pari ad € 63.898,79 a
fronte di € 182.567,96;

il pagamento dei creditori avverrebbe, in base alla proposta, rendendo disponibile alla
procedura l'importo di € 700,00 mensili per un periodo di 13 anni circa;



Sent. n. 47/2023 pubbl. il 21/04/2023

Rep. n. 59/2023 del 21/04/2023

in merito alle osservazioni proposte dal creditore INPS non risultano presupposti idonei all'accoglimento atteso che il creditore opponente si duole del mancato riconoscimento del privilegio rispetto al credito INPS che a parere dell'opponente si sarebbe dovuto invece riconoscere poiché il credito vantato sarebbe assistito da ipoteca volontaria nonché del mancato riconoscimento della futura liquidazione del TFS;

In proposito va osservato come risulti documentalmente e comunque si tratta di circostanza non contestata che l'immobile sul quale gravava l'ipoteca volontaria vantata dal creditore INPS è stato ceduto insieme alla procedura esecutiva immobiliare con conseguente perdita di efficacia dell'ipoteca ivi iscritta, dal che consegue che il privilegio del credito per la residua parte ancora non soddisfatta non può più godere dell'originario privilegio essendo venuto meno il presupposto legittimante costituito dall'ipoteca volontaria.

Del pari inammissibili sono le argomentazioni in punto di mancato riconoscimento dell'importo che dovrà essere riconosciuto a titolo di TFS atteso che l'esigibilità di detto credito presuppone la cessazione del rapporto di servizio, circostanza nella specie ancora non verificatasi.

Considerato conclusivamente che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **MATTEO**

C.F. [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC Avv. ROBERTA GUBBIOTTI

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 20/04/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

